

si prima della stipulazione del contratto.

Supponendo, comunque, verificate le tre condizioni poste dai tecnici, per la conferma del valore in £ 3.900.000, il 75% di detto valore ammonta a £ 2.925.000 pari, circa, all'81% del prezzo d'acquisto dichiarato dalla Cooperativa in lire 3.600.000 circa.

Ove pertanto la Cooperativa intendesse limitare la richiesta all'80% del prezzo d'acquisto, la domanda troverebbe capienza nel 75% del valore di perizia; ove invece la Cooperativa insistesse per ottenere l'80% del valore di perizia, che ammonterebbe a £ 3.120.000, pari all'86% del prezzo d'acquisto, si avrebbe una eccedenza di circa lire 195.000, che potrebbe essere coperta soltanto nel caso che la questione sopra prospettata, sull'interpretazione dell'art. 62 del T.U., fosse risolta in senso meno restrittivo. In tal caso rimarrebbe ad esaminare l'adempimento delle garanzie supplementari offerta dalla Cooperativa e consistente nel rilascio, da parte di ciascun socio assegnatario di alloggio, di regolare delega sul proprio stipendio, per la quota di ammontamento, ai sensi dell'art. 64 del T.U.

L'art. 64, infatti, stabilisce che gli in-